

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4442

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ABATE e POERIO**

*Presentata il 12 ottobre 1967*

**Criteria di riscatto dei ricoveri stabili assegnati ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto verificatosi nel maggio 1947**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, in provincia di Catanzaro furono costruiti circa 450 alloggi quali ricoveri stabili per i rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto verificatosi nel maggio 1947.

Tali alloggi, una volta ultimata la costruzione, furono dati in gestione ai comuni nei quali risultavano ubicati.

Gli organi competenti, per la scarsa rilevanza dell'evento calamitoso e per la diversa definizione dell'alloggio (ricovero stabile, anziché alloggio popolare), non ritennero, a suo tempo, di disciplinare la gestione ed assegnazione degli immobili in parola a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e, particolarmente, dell'articolo 255.

Infatti, l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto ebbe luogo in applicazione dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1948, n. 1010, ed, in ottemperanza della ministeriale del 31 ottobre 1949, n. 62/2960, della Direzione generale del demanio relativa alla disciplina degli alloggi per i senza tetto in dipendenza di eventi bellici, detti immobili furono assegnati al demanio, per la presa in consistenza nei registri censuari, ed ai comuni per la gestione.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, i comuni — Enti gestori — invitarono gli assegna-

tari a produrre domanda per il riscatto degli alloggi in esame.

La Commissione provinciale prevista dall'articolo 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 ritenne che detti alloggi rientrassero fra quelli indicati nell'articolo 1, comma quarto e quinto, della stessa legge e determinò, quindi, il prezzo di cessione in base al primo comma dell'articolo 6 con una riduzione del 30 per cento sul valore venale.

In un secondo momento, sopraggiunta la legge 27 aprile 1962, n. 231, l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro revisionò i prezzi di cessione degli alloggi in parola uniformandosi al disposto dell'articolo 14 che prevede la cessione al prezzo del costo di costruzione ridotto del 50 per cento.

Ma neanche quest'ultimo indirizzo valse a risolvere il problema, ed ecco che l'Intendente di finanza di Catanzaro interviene sostenendo che la cessione di tali alloggi va effettuata sotto gli auspici dell'articolo 255 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che, tra l'altro, prevede la cessione a riscatto agli assegnatari compresi negli elenchi degli aventi titolo.

Di fronte al dubbio sulle norme positive da applicare nel caso, l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro propose quesito al Ministero dei lavori pubblici, Divisione 27<sup>a</sup>, il quale espresse il parere che per la cessione di tali alloggi

andavano applicate le discipline stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 255 approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

A questo punto il problema si complica perché l'Ufficio del genio civile di Catanzaro, nel formulare il quesito, ebbe a chiarire che, per gli alloggi in parola, non esistevano gli elenchi di aventi titolo prescritti dalla legge, ed, in conseguenza, il Ministero si pronunciò affermando che gli alloggi non potevano essere ceduti in proprietà a meno che la materia non fosse disciplinata da apposito strumento legislativo.

Il problema non può essere ignorato dai legittimi rappresentanti del popolo, che hanno il dovere di intervenire per creare i presupposti giuridici validi ad estendere anche alle circa 450 famiglie di terremotati della Calabria la possibilità di riscattare gli alloggi, così come è già avvenuto per altri assegnatari di case tipo popolare. Ed è perciò che si onora sottoporre all'attenzione del Parlamento, con la più calda preghiera di un sollecito, favorevole esame, l'unita proposta di legge, formulata in articolo unico col quale si estendono

agli alloggi in parola gli stessi benefici previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e non dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1965, n. 255, per i seguenti motivi:

1) la determinazione del prezzo di riscatto fatta a norma dell'articolo 14 della legge 17 gennaio 1959, n. 2 (costo di costruzione ridotto del 50 per cento) si uniforma al valore determinato per gli alloggi simili costruiti durante gli stessi periodi per i senza tetto in dipendenza di altri eventi calamitosi (alluvioni e bombardamenti aerei) e, poiché la valutazione va fatta dall'Ufficio del genio civile, può essere determinata con maggiore speditezza;

2) seguendo i criteri disposti con l'articolo 4 della legge 30 marzo 1965, n. 255, la valutazione verrà fatta in base al valore venale determinato all'atto della cessione, mancando i piani finanziari, ed, inoltre, sarà devoluta ad un Comitato presieduto dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e composto dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile e dall'ingegnere capo del comune, con evidente maggiore perdita di tempo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1952, n. 2, sono applicabili anche ai ricoveri stabili costruiti a totale carico dello Stato in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303.